



COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 283 - 2018

**DETERMINAZIONE
PERSONALE**

N° **276** del **24-02-2018**

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 -
DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE
FONDO ANNO 2018 RISORSE STABILI - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto "Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8.1.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018;

PREMESSO che:

- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – fondo per le risorse decentrate – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenuto conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati

ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in :
 - o *Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004)* che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - o *Risorse variabili (art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004)* che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;
 - o *Risorse variabili a destinazione vincolata* che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.k);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

- o L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- o L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 il quale prevede che "*a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D:Lgs 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n.208 è abrogato*";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2018 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9 comma 2 bis

del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte delle risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del P.E.G. nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli normativi vigenti;

ACCERTATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate della parte delle risorse stabili del personale dell'Ente per l'anno 2018 rinviando la quantificazione delle risorse variabili anche a destinazione vincolata, con successivo atto di Giunta Comunale alla conclusione del processo di programmazione attualmente in corso;

CONSIDERATO che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali *"il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa"*

TENUTO CONTO delle prescrizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 78/2010, successivamente modificato dalla legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *"dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*

PRESO ATTO, della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che le suddette disposizioni individuano quattro distinti periodi:

- il primo periodo con efficacia dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 ed in questi anni sono state disposte richieste due eventuali decurtazioni, la prima se il fondo fosse stato superiore al rispettivo importo dell'anno 2010 e la seconda, una volta operata la prima, a seguito di cessazione del personale in servizio,
- il secondo periodo con efficacia a partire dall'anno 2015 nel quale *"le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014"*;
- il terzo periodo con efficacia dall'anno 2016 nel quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale *"non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- il quarto periodo con efficacia a partire dall'anno 2017, valevole quindi anche per il periodo 2018 nel quale *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

ACCERTATO:

- che gli importi decurtati per il periodo 2011/2014 sia per evitare lo sfioramento del tetto delle risorse anno 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio secondo il disposto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ammontano a €8.970,64 e che tale importo costituisce il parametro sulla cui base effettuare la riduzione permanente delle risorse decentrate a decorrere dall'anno 2015;
- che gli importi decurtati nel periodo 2016 per garantire il rispetto del limite del fondo anno 2015 sono pari a €2.046,25 e poi per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio ammontano a €7.553,00 così come disposto dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 comma 236 e che tali importi costituiscono il parametro sulla cui base è stata effettuata la riduzione delle risorse decentrate relative all'anno 2016;
- che l'importo complessivo del fondo anno 2016 così come complessivamente determinato, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette, risulta pari a € 338.901,76 e che questo importo costituisce il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2018;

RICORDATO che rispetto alle risorse stabili l'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 prevede che le stesse vengano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente, ma che in ossequio alla circolare MEF n. 40 del 23 dicembre 2010 tali risorse non hanno potuto incrementare fino al periodo 2014 le risorse stabili del Fondo per le risorse decentrate, mentre vanno nuovamente ad integrare le risorse stabili del Fondo le somme derivanti dal recupero della retribuzione individuale di anzianità RIA del personale cessato dall'anno 2015 e successivi, e verranno calcolate anche per il periodo 2017;

VISTA la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

DATO ATTO che in sede di costituzione complessiva del fondo 2018 si provvederà:

- All'inserimento delle risorse variabili sulla base delle indicazioni della competente Giunta Comunale ;
- All'eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione risulta avviato;
- All'eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett.d);
- Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni ;

DATO ATTO che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci tributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

RITENUTO di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo a risorse decentrate per l'anno 2018;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla Rsu ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.99;

RICORDATO che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

D E T E R M I N A

- Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non trascritte, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i.;
- di quantificare in via provvisoria il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che si riassume nel seguente prospetto;

RISORSE STABILI	
Importo consolidato risorse storiche art 31 c. 2 ccnl 22.01.2004	156.151,61
Integrazione monte salari 1999 art. 4 c. 1 ccnl 05.10.2001	36.313,23
Integrazione monte salari 2001 art. 32 c. 1 ccnl 22.01.2004	19.834,65
Integrazione monte salari 2001 art. 32 c. 2ccnl 22.01.2004	15.995,69
Integrazione monte salari 2001 art. 32 c. 7ccnl 22.01.2004	
Integrazione monte salari 2003 art. 4 c. 1 4 5 ccnl 09.05.2006	14.024,85
Integrazione monte salari 2005 art. 8 c. 2 5 6 7ccnl11.04.2008	16.223,46
Rideterminazione per incremento stipendio (D.C. 14 ccnl 2002 05 – D.C. n. 1 ccnl 2008-09)	4.121,95
Incremento per riduzione stabile straordinario – art. 14 c. 1 ccnl 1998-2001	9.525,05
Incremento per processi di decentramento e trasferimento funzioni art. 15 c 1 ccnl 1998-2001	
Incremento per riorganizzazione con aumento dotazione organica art. 15 c 5 ccnl 1998-2001	
Ria e assegni ad personam personale cessato art. 4 c. 2 ccnl 2000/01	€ 26.882,30
Riduzioni fondo personale Ata ed esternalizzazioni	
Decurtazione consolidata anni 2011-2014 dal 2015 in poi	-8.970,64
Decurtazione anno 2016	- 0,00

RISORSE VARIABILI soggette al limite

Sponsorizzazioni accordi collaborazioni (art. 15 c 1 lett d ccnl 1998 2001)	
Recupero evasione ici (art. 4 c. 3 ccnl 2000 2001)	
Specifiche disposizioni di legge (art. 15 c. 1 lett. k ccnl1998 2001)	
Nuovi servizi riorganizzazione senza aumento dotazione organica (art. 15 c 5 ccnl 1998-2001 parte variabile)	
Integrazione 1.2% (art. 15 c.2ccnl 1998-2001)	
Messi notificatori (art. 54 ccnl14.09.2000)	

Totale fondo risorse decentrate soggette al limite anno 2018	290.102,15
Totale fondo anno 2016	338.901,76
RISORSE VARIABILI non soggette al limite	
Economie fondo anno precedente (art. 17 c 5 ccnl 1998-2001)	0.00
Economie fondo straordinario confluite (art. 14 c 4ccnl 1998-2001)	0.00
Quote per la progettazione (art. 15 c 1 lett.kccnl 1998-2001 – d.lgs 163 2006)	0.00
Compensi professionali legali (art. 27 ccnl 14.09.2000)	0.00
Sponsorizzazioni collaborazioni compensi istat(art. 15 c 1 lett d ccnl 1998 2001)	0.00
Risorse piani di razionalizzazione e riqualificazione (art. 15 c 1lett.k art. 16 commi 4 e 5 DL 98/2011)	0.00
TOTALE FONDO 2018	290.102,15
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE	290.102,15
TOTALE FONDO 2016 LIMITE DI SPESA	338.901,76
DECURTAZIONE	0.00
TOTALE FONDO DECURTATO	290.102,15
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE	0,00
TOTALE RISORSE STABILI FONDO UNICO 2018	290.102,15

- Di dare atto che in sede di costituzione complessiva del fondo 2018 si provvederà:
 - All’inserimento delle risorse variabili sulla base delle indicazioni della competente Giunta Comunale ;
 - All’eventuale inserimento degli incrementi che dovessero essere stabiliti dal nuovo CCNL il cui iter di contrattazione è in fase di completamento;
 - All’eventuale inserimento delle risorse derivanti da convenzione con soggetti pubblici ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett.d);
 - Altre eventuali integrazioni/decurtazioni derivanti da previsioni normative e relative interpretazioni e applicazioni;
- Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
-
- Di dare atto che il fondo per le risorse decentrate 2018 come definito con la presente determinazione contenente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
-

- Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa di personale quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;
- di dare atto che il fondo delle risorse per l'anno 2018 costituito in questa fase in via provvisoria, risulta contenuto entro il limite del 2016;
- di rimettere a successivi atti della Giunta Comunale la quantificazione della parte variabile del Fondo a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2018 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;
- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente[Personale[Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:

PERSONALE DIPENDENTE - ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 RISORSE STABILI - DETERMINAZIONI

COME RIPORTATO IN DETERMINA

NOTE :

Montepulciano, 26-02-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.